



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 ottobre 2010 (11.10)  
(OR. en/fr)**

**14105/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0184 (NLE)**

---

**AVIATION 144  
COEST 283  
NIS 109  
RELEX 807**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato del Consiglio  
al: COREPER/Consiglio

---

n. prop. Com: 11676/10 AVIATION 98 COEST 205 NIS 81 RELEX 597 + ADD 1

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro  
- Adozione

---

1. Il progetto di accordo in oggetto è il risultato del mandato, conferito dal Consiglio alla Commissione l'11 giugno 2009, per avviare negoziati con la Georgia su un accordo globale nel settore dei trasporti aerei.
2. Il testo del progetto di decisione del Consiglio in oggetto, che comprende il progetto di accordo, è stato esaminato dal Gruppo "Trasporti aerei" e, dopo essere stato modificato alla luce di tale esame è stato messo a punto dal servizio dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>.
3. FR ha presentato una dichiarazione unilaterale sull'articolo 10, paragrafo 2 dell'accordo (cfr. allegato).

---

<sup>1</sup> Doc. 14031/10 AVIATION 142 COEST 280 NIS 107 RELEX 800  
Doc. 14370/10 AVIATION 153 COEST 293 NIS 114 RELEX 830

4. A seguito dell'esame del suddetto testo, il COREPER potrebbe invitare il Consiglio:
- ad adottare il progetto di decisione del Consiglio in oggetto, riportato nei documenti 14031/10 e 14370/10, in modo da consentire la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo;
  - ad iscrivere a verbale la dichiarazione che figura nell'allegato della presente nota.

---

**Dichiarazione della Francia sull'articolo 10, paragrafo 2 dell'accordo**

Dichiarazione della Francia relativa all'articolo 10 "Diritti doganali e fiscalità", paragrafo 2, quarto comma, che recita: "Le dotazioni, provviste e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo da parte delle autorità competenti e non essere trasferite senza corrispettivo delle relative tasse e dei diritti di dogana relativi."

*"La Francia dichiara che applicherà l'esenzione prevista all'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma alle dotazioni, provviste e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a condizione che siano destinate ad essere utilizzate a bordo di un aeromobile oppure all'interno dei limiti di un aeroporto internazionale nell'ambito dell'esercizio o della manutenzione di un trasporto aereo internazionale fornito dalla compagnia aerea interessata."*

---